

IL DECRETO SOSTEGNI BIS

Contributi a fondo perduto, avvisi bonari, saldo e stralcio delle cartelle

Dr. Nicola Forte

1 giugno 2021

INDICE

- ✓ Il «nuovo» contributo a fondo perduto di cui al decreto sostegni – bis;
- ✓ Il «potenziamento» del Tax credit locazioni;
- ✓ Recupero dell'Iva all'apertura delle procedure concorsuali;
- ✓ Il potenziamento dell'ACE;
- ✓ Credito d'imposta per i beni strumentali nuovi;
- ✓ Stop alla notifica delle cartelle di pagamento;
- ✓ Incremento del limite alle compensazioni;
- ✓ L'acquisto della prima casa per gli under 36;
- ✓ Esenzione IMU prima rata 2021;
- ✓ Affitti non pagati;
- ✓ Rivalutazione civilistica proroga e destinata al settore alberghiero;
- ✓ Superbonus;
- ✓ Il tetto agli Aiuti di Stato. L'acconto Irap

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Un ulteriore contributo a fondo perduto

Soggetti che hanno la Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del «Sostegni – bis»

Che presentano istanza e ottengono il contributo ex art. 1 del D.L. n. 41/2021

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo
aggiuntivo non spetta

```
graph LR; A[Il contributo aggiuntivo non spetta] --- B[Se il contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 è stato indebitamente percepito]; A --- C[Se il contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 è stato restituito];
```

Se il contributo ex art.
1 D.L. n. 41/2021 è
stato indebitamente
percepito


Se il contributo ex art.
1 D.L. n. 41/2021 è
stato restituito

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO


Contributo aggiuntivo

100% del contributo ex D.L. n. 41/2021

Accreditamento diretto o credito d'imposta




IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

due alternative



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- ✓ In favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario;
- ✓ Titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del decreto sostegni – bis;
- ✓ Ottenimento del maggior valore del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021;
- ✓ IL contributo già corrisposto o erogato sotto forma di credito d'imposta sarà scomputato da questo contributo aggiuntivo/alternativo;
- ✓ Se il contributo alternativo è inferiore, l'Agenzia delle entrate non darà seguito all'istanza;
- ✓ I ricavi relativi al secondo periodo precedente non devono aver superato i 10 milioni di euro; gli imprenditori agricoli che non hanno ricavi fanno riferimento al volume d'affari di cui alla dichiarazione Iva;
- ✓ Ammontare medio del fatturato mensile del periodo **1° aprile 2020 – 31 marzo 2021** deve essere diminuito di almeno il 30 per cento rispetto al periodo **1° aprile 2019- 31 marzo 2020**

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Contributo

Aggiuntivo

Non automatico

- ✓ 60% soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- ✓ 50% soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- ✓ 40% soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- ✓ 30% soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- ✓ 20% soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Contributo

Per i soggetti che non hanno beneficiato

Del contributo ex D.L. n. 41/2021

- ✓ 90% soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- ✓ 70% soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- ✓ 50% soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- ✓ 40% soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- ✓ 30% soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro


IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso

Guida Agenzia entrate

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre fare riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO




IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Contributo rinforzato

No 150.000 euro

Accredito o credito d'imposta

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: FATTURATO

Nozione non tecnica

Diverso dal volume d'affari

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Modalità di erogazione del contributo

Accredito sul conto corrente bancario o postale

- Intestato al beneficiario
- Cointestato se il beneficiario è una persona fisica

Mediante riconoscimento del credito d'imposta

- Di pari valore, utilizzabile in compensazione con modello F24
- La scelta è irrevocabile


MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Compensazione credito d'imposta

NO limite 1.500 euro importi iscritti a ruolo scaduti


NO limite 700.000 euro: limite generale compensazioni

No limite 250.000 euro quadro RU modello Redditi



Ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili

INVIO DELL'ISTANZA



Termini invio



Entro 60 giorni
apertura
canale

INVIO DELL'ISTANZA

Invio diretto da parte del contribuente

Intermediario abilitato (art. 3 D.P.R. n. 322/1998)

Intermediario delegato all'utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

INVIO DELL'ISTANZA

Delega all'intermediario

Nel modello codice fiscale dell'intermediario

Non deve essere contrassegnata la casella autodichiarazione

La casella rileva solo per la delega ad hoc

INVIO DELL'ISTANZA

Usuali canali telematico

- Entratel
- Fisconline;
- È possibile inviare con un unico file più istanze

Apposita procedura web

- All'interno del portale «fatture e corrispettivi», nella sezione contributo a Fondo perduto;
- Questo applicativo consente l'invio di una istanza alla volta

INVIO DELL'ISTANZA

Delega ad hoc

In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto del decreto. In questo caso, l'intermediario, oltre ad indicare il suo codice fiscale, dovrà barrare la casella come dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

INVIO DELL'ISTANZA



INVIO DELL'ISTANZA



Omessa presentazione
comunicazione dati
liquidazioni periodiche
1° Trimestre 2021



BLOCCO dell'Istanza
contributo
aggiuntivo/alternativo

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

Esercenti attività d'impresa

Arte o professione

Titolari di reddito agrario

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE


SOGGETTI ESCLUSI

```
graph TD; A[SOGGETTI ESCLUSI] --> B[Soggetti con partita Iva non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni - bis]; B --> C[Enti pubblici ex art. 74 e soggetti ex art. 162 - bis TUIR];
```

Soggetti con partita Iva non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni - bis


Enti pubblici ex art. 74 e soggetti ex art. 162
– bis TUIR

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE




CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

Ulteriore condizione



Percentuale pari o superiore a quella stabilita con decreto del MEF

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE



Determinano il reddito catastalmente ... ?

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

RISULTATO 2020 – RISULTATO 2019 = DIFFERENZA

- **MENO**

- ✓ Contributo ex art. 25 D.L. 34/2021 (rilancio)
- ✓ Contributo ex artt. 59 e 60 D.L. n. 104/2020 (decreto d'estate)
- ✓ Contributo ex artt. 1, 1 – bis e 1 – ter del D.L. n. 137/2020 (Ristori);
- ✓ Contributo ex art. 2 D.L. n. 172/2020;
- ✓ Contributo ex art 1 D.L. n. 41/2021 (sostegni);
- ✓ Contributo ex art. 1 D.L. Sostegni bis (contributo automatico)

= RISULTATO x % che sarà stabilita con decreto del MEF = **NUOVO CONTRIBUTO**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

Il nuovo contributo non corrisponde alla perdita !

E' necessaria una «perdita «minima», quindi non inferiore ad una determinata percentuale


Il contributo sarà pari ad una quota percentuale che sarà stabilita con decreto del MEF

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

La perdita deve essere almeno pari
a ...



Al netto degli altri contributi (unica
esclusione il contributo alternativo)



% della differenza

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

Esempio

IMPONIBILE FISCALE 2019	30.000 euro
IMPONIBILE FISCALE 2020	2.000 euro
Differenza risultato economico (A)	28.000 euro
Contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1 D.L. Sostegni – bis (C)	2.000 euro
DIFFERENZA (A – B – C)	24.000 euro
CONTRIBUTO = DIFFERENZA x % (es. 30%)	7.200 euro

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

Esempio

IMPONIBILE FISCALE 2019	3.000 euro
IMPONIBILE FISCALE 2020	-18.000 euro
Differenza risultato economico (A)	21.000 euro o 3.000 euro ?
Contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1 D.L. Sostegni – bis (C)	2.000 euro
DIFFERENZA (A – B – C)	17.00 euro o zero ?
CONTRIBUTO = DIFFERENZA x % (es. 30%)	?

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE


Accredito diretto

- Sul conto corrente indicato

Credito d'imposta (scelta irrevocabile)

- Credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE



TERMINE CONTRARIO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

ATTENZIONE !



E' necessario presentare la dichiarazione dei redditi entro il predetto termine del 10 settembre 2021: **diversamente si perde il diritto al contributo**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORO PERDITE

ATTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 3.1 TEMPORARY FRAMEWORK

Obbligo di presentare apposita autodichiarazione del rispetto dei vincoli generali dettati dalle regole UE sugli aiuti di Stato per non avere «sorpresa», in caso di accumuli tra questi bonifici e altri sostegni pubblici. Si tratta di un obbligo generalizzato, considerano che fra gli aiuti che si cumulano al fondo perduto ci sono ad esempio:

- ✓ Cancellazione del saldo Irap 2019;
- ✓ Cancellazione del 1° acconto Irap 2020;
- ✓ L'esenzione IMU;
- ✓ Esenzione IMU della 1° rata 2021 estesa dalla conversione del decreto sostegni agli operatori con riduzione del fatturato di almeno il 30%;
- ✓ Bonus locazioni per gli immobili commerciali;
- ✓ Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro;
- ✓ etc

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Contrazione dell'attività

- Misurata con la diminuzione del fatturato

Contrazione dell'attività

- Rileva il fatturato medio mensile

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Fatturato annuale

```
graph TD; A[Fatturato annuale] --> B[Fatturato medio mensile]; B --> C[Fatturato medio mensile 2020 < di almeno il 30% del fatturato medio mensile dell'anno 2019];
```

Fatturato medio mensile

Fatturato medio mensile 2020 < di almeno il 30%
del fatturato medio mensile dell'anno 2019

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Momento di effettuazione dell'operazione

- Solitamente coincide con l'esigibilità

Regime Iva di cassa

- Momento di effettuazione dell'operazione non coincide con l'esigibilità

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Regime Iva di cassa

- ✓ Merce consegnata il 10 dicembre 2018;
- ✓ Fattura emessa il 10 dicembre 2018;
- ✓ Incasso ft del 10 gennaio 2019

Momento effettuazione
10 dicembre 2018

Esigibilità 10 gennaio
2019

Fattura concorre al
fatturato 2018 e quindi
non rileva

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Regime Iva di cassa

- ✓ Merce consegnata il 10 dicembre 2018 con DDT
- ✓ Emissione della ft differita il 15 gennaio 2019;
- ✓ Momento di effettuazione dell'operazione 10 dicembre 2018

Momento effettuazione
10 dicembre 2018

Esigibilità 10 dicembre
2018

Fattura concorre al
fatturato 2018 e quindi
non rileva

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Apertura partita Iva a dicembre 2018



Inizio effettivo attività d'impresa
2019



Il contributo non spetta in ogni caso:
necessaria la verifica del fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

NO contributo



stato di emergenza deliberato
al 31 gennaio 2020



Liquidazione già deliberata
prima dello stato di emergenza

SI contributo




Stato di emergenza deliberato
al 31 gennaio 2020




Liquidazione deliberata post 31
gennaio 2020

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Circolare n. 9/E del 2020: Risposta 2.2.5



```
graph TD; A[Circolare n. 9/E del 2020: Risposta 2.2.5] --> B[Fatture di vendita e corrispettivi che concorrono alla liquidazione dei mesi di marzo e aprile 2020]; B --> C[Nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA?];
```

Fatture di vendita e corrispettivi che concorrono alla liquidazione dei mesi di marzo e aprile 2020

Nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA ?

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Circ. n. 9/E del 2020 – Risposta 2.2.5

Operazioni eseguite nei mesi di ... e fatturate o certificate che, conseguentemente hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di ... e del mese di ... del 2020, rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente, **cui vanno «sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.**

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Concorrono alla formazione del fatturato

- Compensi (fatturati) professionali imponibili o esenti;
- Ricavi (fatturati) imponibili, non imponibili o esenti;
- Compensi o ricavi professionali fuori campo Iva per carenza del requisito della territorialità;
- Operazioni non soggette ad Iva ?
- Cessioni di beni ammortizzabili;
- Addebito di costi ad altro professionista (condivisione dello sede dello studio);
- Passaggi interni di beni e servizi (separazione della contabilità)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Concorrono alla formazione del fatturato



Circ. 22/E del 2020: risposta 4.3

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Non concorrono alla formazione del fatturato

- Note debito di spese escluse dal computo della base imponibile Iva ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
- Fatture recanti l'indicazione di spese escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
- Fatture di acquisto registrate nel libro delle vendite in reverse charge

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Operazioni escluse ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972

- Comunicato stampa di Assosoftware del 26 giugno 2020

Secondo assosoftware devono essere considerati i corrispettivi fuori campo

- Le spese escluse ex art. 15 non hanno natura di corrispettivi

Soluzione non condivisibile

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Le anticipazioni ex art. 15 devono essere escluse dal fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Esercizio
rivalsa Iva

Esclusione

Circolare n.
15/E del 2020

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Confronto fatturato 2019 con 2020



```
graph TD; A[Confronto fatturato 2019 con 2020] --> B[Zero con zero]; B --> C[No contrazione attività – No minimo]; C --> D[Il software non consente la compilazione della domanda];
```

Zero con zero

No contrazione attività – No minimo

Il software non consente la compilazione della domanda

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Ricavi 2019

- Al netto del prezzo corrisposto al fornitore: senza le accise


Fatturato + corrispettivi che hanno concorso alle liquidazioni periodiche al netto dell'Iva

- Attenzione ! I corrispettivi sono comprensivi delle accise

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



DM n. 340/1999: l'operazione si considera effettuata nel mese di gennaio 2021, quindi non rileva ai fini del confronto

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Liquidazione Iva per cassa

Rileva la data della fattura: esempio 10 aprile 2020
(anche se la fattura non incassata viene sottratta)
per il calcolo dell'Iva a debito

Se la fattura viene incassata a gennaio 2021:
aumenta il debito di gennaio 2021 (ha concorso al
fatturato dell'anno 2020)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

DM 31/10/1974

- Avvocati, Commercialisti e Notai

Fondo spese

- Fatturazione entro 60 giorni: rileva la data fattura (momento di effettuazione dell'operazione)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Determinazione del fatturato



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Determinazione del fatturato

Decesso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020

Fatturato e corrispettivi 2019/2020

Determinazioni considerando le posizioni dei due soggetti (de cuius e chi ha proseguito)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Corrispettivi senza ventilazione

- Al netto dell'Iva

Corrispettivi con ventilazione

- E' possibile considerare i corrispettivi al lordo dell'Iva

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Ventilazione
corrispettivi

Se il computo è
difficoltoso:
corrispettivi lordi

In alternativa
posso considerare
i corrispettivi netti

Dati desunti dalla dichiarazione annuale Iva 2021 e 2020 opportunamente rettificati

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Questa definizione è la «bussola» per individuare le somme fatturate da escludere

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Assegnazione immobili ai soci di una società



Distribuzione di utili in natura



Operazioni escluse dal fatturato anche se è stata emessa la fattura

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Estromissione immobili imprenditore individuale

- Componente reddituale rilevante: se emessa la fattura assume rilevanza

Estromissione immobili imprenditore individuale

- Componente reddituale, ma se l'operazione è FCI e non si emette la fattura l'operazione è irrilevante

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Cessioni immobili
strumentali A/10 di un
professionista

Acquisto prima del
triennio 2007/2009

Plusvalenza irrilevante
anche se è emessa la
fattura non concorre
al fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Indennità di maternità

- Non costituisce un componente rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo

Indennità di maternità con fatturazione facoltativa

- Non concorre alla determinazione del fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Ribaltamento
costi su altro
professionista

Detrazione del
costo ribaltato

Rettifica in diminuzione del costo e quindi concorre alla determinazione del fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Contribuenti forfetari

Documentazione conservata
ai fini della verifica del
superamento della soglia
massima prevista per il
regime forfetario

Fatturazione beni
strumentali: non rileva

I diritti di autore «attratti» ?

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Contribuenti forfetari

```
graph TD; A[Contribuenti forfetari] --> B[Rileva la data di effettuazione dell'operazione, es la data della fattura]; B --> C[Irrilevante l'incasso della prestazione];
```


Rileva la data di effettuazione dell'operazione, es la data della fattura

Irrilevante l'incasso della prestazione

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



CONTRIBUTO PER LE START UP


Imprese che hanno attivato la partita Iva nell'anno 2018

- Che hanno avviato l'attività nel 2019 in base alle risultanze della CCIAA


Fatturato 2020 non è inferiore a quello del 2019 di almeno il 30 per cento

- Contributo minimo 1.000 euro

CONTRIBUTO PER LE START UP



IMPIGNORABILITA' DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO




IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Strutture turistico, agenzie di viaggio e tour operator




In precedenza: gennaio – aprile 2021



D.L. Sostegni – bis: gennaio – luglio 2021

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Strutture turistico – ricettive, agenzie di viaggi e tour operator



E' irrilevante l'ammontare dei ricavi 2019: il credito spetta a condizione si sia verificata la riduzione del fatturato. Anche in precedenza era irrilevante per i predetti soggetti la riduzione del fatturato

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI



Riduzione del fatturato: 30% e non 50% e il periodo di riferimento è 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

ARTICOLO 28 NORMA BASE	NOVITA DECRETO SOSTEGNI - BIS
✓ Periodo marzo – giugno 2020 o (stagionali) aprile – luglio 2021	✓ Periodo gennaio – maggio 2021
✓ Limite ricavi 2019: 5 milioni di euro	✓ Limite di ricavi 2019: 15 milioni di euro
✓ Riduzione del fatturato e dei corrispettivi: 50% nel mese di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019	✓ Riduzione del fatturato e dei corrispettivi (importo medio mensile periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 – 31 marzo 2021 di almeno il 30%)
✓ Regole particolari per i contribuenti di cui all'All 1 del decreto Ristori (periodo ottobre/dicembre 2020)	
✓ Regole particolari per i contribuenti di cui all'All 2 del decreto ristori (periodo ottobre/dicembre 2020)	

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Canoni di locazione 2020

- Aprile 2020 rispetto a aprile 2019: riduzione del fatturato 50% = SI credito d'imposta
- Maggio 2020 rispetto a maggio 2019: no riduzione del fatturato del 50%: NO credito d'imposta


Canoni gennaio – maggio 2021

- Periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020
- Il credito d'imposta può essere fatto valere per TUTTI I CANONI DI LOCAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2021

E' sufficiente effettuare una sola verifica della riduzione del fatturato e non mese per mese

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

COMPLICAZIONE: Regole diverse a seconda del periodo



CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE IMMOBILI

CREDITO DI IMPOSTA DECRETO RISTORI	CREDITO DI IMPOSTA DECRETO RISTORI BIS
✓ Imprese operanti nell'Allegato 1 del decreto	✓ Imprese operanti nell'Allegato 2 con sede operativa in zona rossa
✓ Indipendentemente dal volume di ricavi o compensi dell'anno 2019	✓ Indipendentemente dal volume di ricavi o compensi dell'anno 2019
✓ Qualsiasi area del Paese	✓ con sede operativa solo in zona rossa
✓ Contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50%	✓ Contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50%
✓ mesi di ottobre, novembre e dicembre	✓ mesi di ottobre, novembre e dicembre

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

CREDITO DI IMPOSTA DECRETO SOSTEGNI BIS	CREDITO DI IMPOSTA DECRETO RISTORI BIS
✓ Codice Ateco 47.78.10 commercio al dettaglio mobili ufficio (è irrilevante)	✓ Codice Ateco 47.78.10 commercio al dettaglio mobili ufficio (Allegato 2) con sede operativa in zona rossa
✓ Ricavi 2019: limite di 15 milioni di euro	✓ Indipendentemente dal volume di ricavi o compensi dell'anno 2019
✓ Riduzione fatturato 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto 1° aprile 2019 – 30 marzo 2020 di almeno il 30%	✓ Contrazione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento
✓ Credito d'imposta canoni di locazione: gennaio – maggio 2021	✓ Credito d'imposta canoni di locazione: ottobre/dicembre 2020
✓ NB la verifica della contrazione del fatturato è unica (per l'intero periodo)	✓ NB: la verifica di contrazione del fatturato deve essere effettuata mese per mese

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Estensione del
credito:
gennaio/maggio 2021

Anche Enti non
commerciali e ETS

Anche gli Enti
Religiosi civilmente
riconosciuti

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Per gli ENC e gli ETS regole particolari




Spetta in ogni caso il credito d'imposta

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Per gli ENC e gli ETS regole particolari

Tax credit periodo gennaio/maggio 2021




- ✓ I ricavi 2019 non devono aver superato il limite di 10 milioni di euro;
- ✓ Non è necessaria la riduzione del fatturato;
- ✓ Spetta automaticamente il credito d'imposta per i mesi gennaio/maggio 2021 (intero periodo)

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Per gli ENC e gli ETS regole particolari

Tax credit periodo gennaio/maggio 2021




- ✓ Necessario distinguere il canone pagato per la parte commerciale e quella istituzionale
- ✓ I ricavi 2019 non devono aver superato il limite di 15 milioni di euro;
- ✓ È necessario verificare la riduzione del fatturato 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 (solo per la parte di canone dell'immobile utilizzato per la parte commerciale)
- ✓ Per il canone riferibile alla parte dell'immobile utilizzata per l'attività istituzionale non deve essere verificata la riduzione del fatturato

IL POTENZIAMENTO DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Per gli ENC e gli ETS regole particolari

Tax credit periodo gennaio/maggio 2021




I due risultati possono essere anche diversi

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI




Mancata riscossione
crediti vantati nei
confronti di cessionari o
committenti coinvolti in
procedure concorsuali




Emissione note di
variazione in diminuzione
senza attendere la
chiusura della procedura
concorsuale

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI



RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI



Non è necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

Eventi rilevanti


- ✓ data sentenza dichiarativa di fallimento;
- ✓ data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- ✓ data di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- ✓ data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

L'iva non pagata dal debitore non grava sulla procedura




L'organo della procedura non deve procedere all'annotazione nel registro vendite



Le operazioni restano «cristallizzate»

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI



La società fallita **non registra la nota di credito Iva in diminuzione**: l'Iva detratta pari a 22.000 si consolida e non deve essere rettificata in diminuzione

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

L'obbligo sottoindicato non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al nuovo comma 3 – bis, lett. a)

«Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo rivalsa»

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

APERTURA FALLIMENTO: termine di emissione della nota di variazione ex art. 26

UN ANNO dall'apertura della procedura di fallimento

Interpello n. 593 del 15 dicembre 2020: il termine si riduce entro la data di presentazione della dichiarazione Iva annuale durante il quale si è verificato il presupposto

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

Fallimento dicembre 2021

Termine emissione Nota credito 30 aprile 2022

Detrazione dell'Iva risultante dalla Nota credito

Emissione successiva al 30 aprile 2022

Perdita detrazione Iva risultante dalla Nota credito



IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

2 COEFFICIENTI ACE PER IL 2021

INCREMENTI STRATIFICATI NEGLI ANNI DAL 2011 AL 2020: 1,3%

INCREMENTI NELL'ANNO 2021 OLTRE I 5 MILIONI DI EURO: 1,3%

INCREMENTI 2021 fino ad un massimo di 5 MILIONI DI EURO 15%

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

ANNO 2021: apporti soci in denaro, anche con rinuncia a precedenti crediti, o accantonamento utile a riserva



BASE MASSIMA 5 MILIONI DI EURO: ACE 15%



I versamenti 2021 devono essere determinati senza ragguglio temporale (fino al predetto limite) e indipendentemente dal patrimonio netto di bilancio

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE


DOPPIO BINARIO ACE		
INCREMENTI 2011 – 2020	INCREMENTI 2021 FINO A 5 MILIONI	INCREMENTI 2021 > 5 MILIONI
Versamenti rileva il ragguglio	Versamenti non rileva il ragguglio	Versamenti rileva il ragguglio
Coefficiente 1,3%	Coefficiente 15%	Coefficiente 1,3%
Limite patrimonio netto	Non rileva il patrimonio netto	Limite patrimonio netto

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

SOCIETA' ALFA	
Incrementi 2011/2020: 1.300.000 euro x 1,3%	16.900 euro
Incremento 2021: 5.000.000 euro x 15%	750.000 euro
Incremento 2021: 1.000.000 euro x 1,3%	13.000 euro

Per i versamenti: necessario il ragguglio temporale

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE



IL POTENZIAMENTO DELL'ACE



Trasformazione
ACE in credito
d'imposta

Comunicazione
preventiva di
utilizzo del credito
d'imposta

Utilizzo immediato

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

Utilizzo immediato del credito d'imposta a partire da:


- ✓ dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- ✓ dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione dei crediti;
- ✓ dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile d'esercizio

Utilizzo in compensazione D.Lgs n. 241/1997 senza limiti

Richiesto a rimborso

Successiva cessione ad altri soggetti

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE



IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

Meccanismo di restituzione se l'utilizzo anticipato nell'anno 2021 è eccessivo rispetto all'incremento di netto al termine dell'esercizio 2021

- ✓ Luglio 2021: incremento di capitale 2.000.000 euro;
- ✓ Super ACE: $2.000.000 \times 15\% = 300.000$ euro;
- ✓ Trasformazione in credito d'imposta: $300.000 \times 24\% = 72.000$ euro
- ✓ Ottobre 2021: distribuzione riserva straordinaria = 400.000 euro;
- ✓ Al 31 dicembre 2021: incremento effettivo patrimonio 1.600.000 euro:
- ✓ Importo da riversare: $400.000 \times 15\% \times 24\%$ (aliquota IRES) = 14.400 euro


IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

Altro meccanismo di recupero

Anni 2022 e 2023

Distribuzione di riserve: l'incremento realizzato nel 2021 non viene confermato

Restituzione proporzionale



IL POTENZIAMENTO DELL'ACE

Incremento patrimonio 2021: 1.600.000 euro

Credito ACE: $1.600.000 \times 15\% \times 24\% = 57.600$

Anno 2022: restituzione riserve = 800.000

Incremento imponibile: $800.000 \times 15\% = 120.000$

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE



CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Prima del decreto sostegni - bis

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B L. n. 232/2016

Effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021: credito d'imposta ai soggetti con volume di ricavi o compensi **inferiori a 5 milioni di euro**

Utilizzo in compensazione del credito in una sola quota annuale

CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Prima del decreto sostegni - bis

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B L. n. 232/2016

Effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021: credito d'imposta ai soggetti con volume di ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro

Utilizzo in compensazione del credito in 3 quote annuali

CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Dopo decreto sostegni - bis

Investimenti 16
novembre 2020 e fino
al 31 dicembre 2021

Soggetti con volume di
ricavi o di compensi pari
o superiori 5 milioni di
euro

Credito utilizzabile in
compensazione in
un'unica quota annuale

LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

La sospensione è scaduta il 30 aprile 2021



La notifica è ripresa il 1° maggio 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni – bis (restano validi gli atti e provvedimento adottati)



Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni – bis una nuova sospensione fino al 30 giugno 2021: **Ripresa notifiche 1° luglio 2021**

LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Versamenti dei carichi affidati agli Agenti della riscossione con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021

Proroga del termine di versamento al 31 luglio 2021 dei termini di versamento. La sospensione dei termini di pagamento riguarda tutti i carichi, anche derivanti da avvisi ex artt. 29 e 30 D.L. 78 del 2010 (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS), nonché quelli relativi ad entrate non tributarie (es. contributi previdenziali, sanzioni amministrative codice della strada, etc). Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021

LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

SOSPENSIONE DEI
VERSAMENTI

```
graph LR; A[SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI] --- B[Versamenti entro il 31 luglio in un'unica soluzione]; A --- C[Possibilità di accedere alla rateazione se non è stata ancora chiesta];
```

Versamenti entro il 31
luglio in un'unica
soluzione

Possibilità di accedere
alla rateazione se non
è stata ancora chiesta

LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Si decade con il pagamento di 10 rate anche non consecutive, anziché 5

- ✓ Piani di rateazione in essere nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 30 giugno 2021);
- ✓ Istanze di rateazione presentate nel periodo 8 marzo 2020 – 30 giugno 2021 (anche se non ancora accordate)

LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Cartella di pagamento notificata tra il 1° maggio e il termine di entrata in vigore del Sostegni - bis

Pagamento ?

Nei termini ordinari

LA SOSPENSIONE PIGNORAMENTI STIPENDI E PENSIONI

- ✓ Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni fino al 30 giugno 2021
- ✓ Sono validi i pignoramenti tra il 1° gennaio e il 14 gennaio 2021, a causa della tardività del D.L. 3 del 2021;
- ✓ Sono validi i pignoramenti tra il 1° marzo e il 22 marzo a causa della tardività del decreto sostegni;
- ✓ Sono validi i pignoramenti tra il 1° maggio e il termine di entrata in vigore tardiva del decreto sostegni - bis

LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Se entro il 31 luglio non si pagano le rate dei piani di rateazione sospesi ?

Dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021: più di 10 rate

Se NON SI PAGA si decade dal piano di rateazione

LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE



MECCANISMO DI VERIFICA PA

Articolo 48 – bis D.P.R. n. 602/1973

Meccanismo di verifica di debiti verso la PA maggiori di 5.000 euro: sospensione fino al 30 giugno 2021

Fino al 30 giugno 2021: i pagamenti dovranno essere effettuati in ogni caso per intero anche se il beneficiario ha pendenze con Agenzia entrate Riscossioni

INCREMENTO LIMITE COMPLESSIVO COMPENSAZIONI

Articolo 34, comma 1, primo periodo L. n. 388/2000

«A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Euro 700.000 per ciascun anno solare»

INCREMENTO LIMITE COMPLESSIVO COMPENSAZIONI

ANNUALITA'	LIMITE COMPLESSIVO
Anni 2001 - 2019	700.000 euro
Anno 2020	1.000.000 euro
Anno 2021	2.000.000 euro

INCREMENTO LIMITE COMPLESSIVO COMPENSAZIONI

Interrogazione parlamentare n. 5 - 08067

Il limite alla compensazione di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000 opera cumulativamente per anno solare, per tutti i crediti d'imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta. Ne consegue che i crediti emergenti dalla dichiarazione Iva annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (1 milione) «possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel Modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020». Con l'invio della dichiarazione annuale 2021, detti crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24, verranno rigenerati.

L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: UNDER 36

Agevolazioni acquisto prima casa

```
graph TD; A[Agevolazioni acquisto prima casa] --> B[Condizioni previste dalla nota II – bis articolo 1, della Tariffa, parte I TUR: esclusi gli immobili di lusso A1, A8 e A9]; B --> C[Acquisti under 36: esenzione imposte di registro, ipotecarie e catastali];
```

Condizioni previste dalla nota II – bis articolo 1, della Tariffa, parte I TUR: esclusi gli immobili di lusso A1, A8 e A9

Acquisti under 36: esenzione imposte di registro, ipotecarie e catastali

L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: UNDER 36

Atti traslativi della piena proprietà a titolo oneroso

Atti traslativi o costitutivi: nuda proprietà o usufrutto

Atti traslativi o costitutivi: del diritto d'uso o di abitazione


L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: UNDER 36

Alla data del rogito
meno di 36 anni

Atti rogati dal D.L.
Sostegni bis fino al
30 giugno 2022

Indicatore ISEE non
superiore a 30.000
euro annui

L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: UNDER 36



L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: UNDER 36

Rogito soggetto a registro

- Esenzione

Cessione soggetto ad Iva

- Credito d'imposta pari all'Iva del 4%

L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: UNDER 36

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Esenzione acconto
IMU 2021

Immobili nei quali i
soggetti passivi sono
anche gestori

Qualora i predetti
soggetti siano nelle
condizioni di chiedere
il contributo ex art. 1
del D.L. n. 41/2021

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Irrilevanza dei codici ATECO



ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Irrilevanza dei codici ATECO

Esercenti attività
d'impresa

E' irrilevante la
forma giuridica

Anche gli enti non
commerciali per le
attività commerciali

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Soggetti esclusi dall'esenzione IMU 2021

- Soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021;
- Soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 23 marzo 2021;
- Imprese, professionisti, imprese agricole con ricavi o compensi nel secondo periodo d'imposta precedente superiori a 10 milioni di euro;
- Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- Intermediari finanziari

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Contrazione dell'attività


- Misurata con la diminuzione del fatturato

Contrazione dell'attività

- Rileva il fatturato medio mensile

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Fatturato annuale



```
graph TD; A[Fatturato annuale] --> B[Fatturato medio mensile]; B --> C[Fatturato medio mensile 2020 < di almeno il 30% del fatturato medio mensile dell'anno 2019];
```

Fatturato medio mensile

Fatturato medio mensile 2020 < di almeno il 30%
del fatturato medio mensile dell'anno 2019

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Soggetti che hanno
attivato la partita Iva
dal 1° gennaio 2019

Non rileva la
contrazione del
fatturato

Esenzione acconto
IMU 2021

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021




SPETTA L'ESENZIONE ACCONTO IMU 2021

ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021



ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Terreni posseduti e condotti



```
graph TD; A[Terreni posseduti e condotti] --> B[Da esercenti attività agricole]; B --> C[Non iscritti nella gestione previdenziale];
```

Da esercenti attività agricole

Non iscritti nella gestione previdenziale


ESENZIONE IMU ACCONTO IMU 2021

Esenzioni IMU anni 2021 e 2022

Decreto – legge n. 104/2020: articolo 78

Per gli anni **2021** e **2022** (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).


E' IRRILEVANTE LA RIDUZIONE DEL FATTURATO



AFFITTI NON PAGATI



AFFITTI NON PAGATI



AFFITTI NON PAGATI

Ingiunzione di pagamento e intimazione di sfratto

Fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Non si dichiarano i canoni di locazione

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA PROROGA


Rivalutazione civilistica: bilancio anno 2021

Beni non rivalutati nel bilancio anno 2020

Senza riconoscimento fiscale

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA PROROGA

Modifica art. 110, aggiunta comma 4 – bis del
D.L. 104/2021



Possibilità di rivalutazione nel bilancio
successivo a quello chiuso nel 2021 i beni non
rivalutati nel bilancio dell'anno 2020




Senza possibilità di ottenere il riconoscimento
dei valori ai fini fiscali e senza affrancare il
saldo attivo da rivalutazione

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA PROROGA



RIVALUTAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO

Norma di interpretazione: possono essere rivalutati alle medesime condizioni




RIVALUTAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO



SUPERBONUS

L'iva non detraibile, anche parzialmente, aumenta il limite di spesa



Indipendentemente dal metodo di contabilizzazione



Concorre a formare il plafond del 110%

SUPERBONUS

In generale

```
graph LR; A[In generale] --- B[L'iva totalmente indetraibile è un costo che può essere patrimonializzato]; A --- C[L'iva da pro - rata è un costo generale];
```

L'iva totalmente indetraibile è un costo che può essere patrimonializzato

L'iva da pro – rata è un costo generale

SUPERBONUS



SUPERBONUS

«Tetto» di spesa

L'Iva non detraibile, ai sensi degli articoli 19, 19 – bis, 19 bis1 e 36 – bis, del D.P.R. n. 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi ex art. 119, si considera nel calcolo dell'ammontare ammesso al beneficio, indipendentemente dai modi di rilevazione contabile adottata dal contribuente.


IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP

Imprese che hanno superato il plafond comunitario degli «aiuti di Stato»

Versamento 1° acconto IRAP 2020

Senza sanzioni entro il 30 settembre 2021

IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP



IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP



IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP

Le incertezze che hanno indotto in errori

Il limite iniziale annuale

- 800.000 euro

Incremento del limite annuale

- 1.800.000 euro

IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP

Le incertezze che hanno indotto in errori

- Il limite è applicabile agli aiuti cumulati
- Nel periodo di validità della comunicazione
- Elenco misure Art. 1, comma 13 decreto Sostegni

IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP

Art. 1, comma 13 del D.L. n. 41/2021

Elenco delle misure per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1. «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020:

- ✓ Le diverse tipologie di contributi a fondo perduto;
- ✓ Il tax credit di immobili ad uso non abitativo;
- ✓ Il credito d'imposta per l'adeguamento degli importi di lavoro;
- ✓ L'esonero dal versamento dell'IMU;
- ✓ etc.

IL TETTO AGLI AIUTI DI STATO: L'ACCONTO IRAP

Al fine di verificare l'osservanza del massimale

Assume rilievo la nozione di impresa unica contenuta nei regolamenti europei

- 1 maggioranza dei diritti di voto in un'altra impresa
- 2 diritto di nominare o revocare gli amministratori di altra impresa
- 3 influenza dominante

Grazie per l'attenzione



info.cefor@seac.it



[in/company/seac-cefor](https://www.linkedin.com/company/seac-cefor)



0461 805192



[fb/ceforseac](https://www.facebook.com/ceforseac)



[Consulta il nostro catalogo](#)